

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI OASI FELINA

TRA

Il **Comune di Bologna** - C.F. n. 01232710374 - rappresentato dal Direttore del Settore Salute Benessere e Autonomia della persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, Dott. Chris Tomesani, nato a il..... e residente in, il quale interviene nel presente atto, in virtù dell'atto P.G. n. ../....., – di seguito denominato "il Comune";

E

L'**Associazione** "....." - C.F. n. - con sede legale in Via/Piazza, rappresentata dal Legale Rappresentante, nato a il e residente in ...via/Piazza, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente/Legale Rappresentante] - di seguito denominata "l'Associazione" XXXX “

PREMESSO CHE:

Il Comune di Bologna, in applicazione della normativa nazionale vigente in materia, della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", e s.m.i., nonché del proprio Regolamento in materia di tutela e benessere della Fauna Urbana, art. 42, promuove la tutela e il benessere degli animali e la loro riproduzione incontrollata.

Le oasi feline rappresentano uno strumento fondamentale per la tutela e il benessere dei gatti presenti sul territorio bolognese, garantendo loro condizioni di accoglienza, benessere, cura nonché contenimento demografico, e nel più generale rispetto della salute pubblica e della convivenza civile.

L'Associazione "XXXX....." è un ente del Terzo Settore/Associazione di volontariato che persegue finalità di tutela e benessere degli animali, in particolare dei felini, e dispone delle competenze e delle risorse umane per lo più volontarie necessarie per la gestione di un'Oasi felina.

Con Delibera di Giunta n del il Comune ha approvato il *Piano Oasi e del Benessere Felino di Bologna: promozione del benessere e della corretta convivenza persona-animale* nonché lo schema di Convenzione qui in uso, dando mandato al Capo Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere della Comunità di procedere all'attuazione di quanto previsto nel Piano con atti successivi e, per quanto alle Oasi su suolo pubblico, di procedere alle relative Convenzioni come previsto dalla DGR E. Romagna n. 104/23.

Con nota PG n.... del l'Associazione XXXX ha comunicato l'intenzione di farsi carico, a propria cura e spese, fatte salve le specifiche di cui all'art. XXX, dei gatti oggi censiti all'interno dell'Oasi felina sita in Via n..... - identificata al Catasto Fabbricati/Terreni al Foglio xxxxxxxxxxxx, Particella xxxxxxxxxxxxxxxxx, Subalterno xxxxxxxxxxxxxxxxx –, come meglio dettagliata nell'Allegata planimetria.

Le parti intendono quindi disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione dell'Oasi felina in parola nel rispetto delle normative vigenti e degli obiettivi di benessere animale e salubrità ambientale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in gestione all'Associazione "XXXX" dell'area di proprietà comunale sita in Via....., di cui al precedente punto delle premesse, per la realizzazione e/o la gestione di un'Oasi felina, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, ed in particolare della Legge Regionale n. 27/2000 e s.m.i., la DGR 472/2021 nonché del Regolamento comunale di Tutela della Fauna Urbana.

Gli spazi saranno concessi nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trovano e di cui l'Associazione ha preso preventiva visione e conoscenza.

L'area dovrà essere adibita esclusivamente alle finalità previste dalla normativa sopra citata e dalla presente Convenzione per le Oasi feline.

Art. 3 - Finalità dell'Oasi Felina

Le finalità dell'Oasi felina, gestita dall'Associazione, sono:

- a) offrire riparo, alimentazione e cure ai gatti liberi ospitati, garantendone il benessere e la tutela;
- b) garantire la sterilizzazione dei gatti presenti nell'Oasi per il controllo demografico della popolazione felina, secondo un calendario condiviso con il Comune e l'AUSL di Bologna;
- c) monitorare lo stato di salute dei gatti accolti, ed attuare le necessarie profilassi veterinarie tramite rapporti di collaborazione/convenzione con Medici Veterinari Libero Professionisti individuati, in permanente collaborazione con i servizi comunali competenti;
- d) favorire, ove possibile e appropriato, l'adozione responsabile dei gatti più socializzabili;
- e) sensibilizzare la cittadinanza al rispetto degli animali, in particolare al rispetto delle abitudini e del comportamento felino dei gatti di città e di quelli c.d domestici, nonché all'importanza del supporto dei volontari.

Art. 4 - Durata, Rinnovo e Recesso

La presente convenzione ha la durata di 4 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza, l'Amministrazione si riserva di disporre il rinnovo per una durata di altri 4 anni a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte e alla corretta gestione dell'area e dell'Oasi; l'eventuale rinnovo sarà disposto con atto espresso.

Alla scadenza del contratto l'area sarà restituita alla piena disponibilità del Comune, libera e sgombera da persone e cose/manufatti non necessariamente collegate alle cucce e ai ripari installati per i felini accolti, salvo diversa indicazione del Comune preventivamente comunicata per iscritto all'Associazione. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto all'Associazione all'atto della riconsegna. Qualora, alla scadenza della presente convenzione, l'Associazione non provveda alla riconsegna dell'area nelle modalità previste, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

È fatta salva la possibilità del Comune di Bologna, per sopravvenute e motivate necessità di interesse, di recedere dalla presente concessione con un preavviso di 6 mesi, nel qual caso occorrerà preventivamente attivare un percorso congiunto con AUSL e l'Associazione interessata, e che miri alla prioritaria salvaguardia del benessere animale dei felini accolti in Oasi.

Art. 5 – Oneri ed Obblighi dell'Associazione

L'Associazione "XXXX" si impegna a:

- a) gestire l'oasi felina nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia, della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", e s.m.i., e della Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021, nonché del proprio Regolamento in materia di tutela e benessere della Fauna Urbana, nonché delle indicazioni dei competenti Servizi Comunali e Veterinari

dell'AUSL di Bologna, con particolare riferimento al numero massimo dei gatti accoglibili in relazione allo spazio disponibile, come da indicazioni sulla capienza massima dell'AUSL di Bologna, Allegato 4;

b) provvedere alla identificazione e registrazione in SINAC (oggi ancora ARAA) di tutti i gatti presenti in Oasi, nonché alla sterilizzazione di tutti i soggetti idonei alla riproduzione in collaborazione con i Servizi Veterinari di AUSL, e di darne tempestiva comunicazione al Comune di Bologna, come previsto dalla normativa;

c) garantire un'adeguata alimentazione e idratazione dei gatti ospitati;

d) assicurare il monitoraggio dello stato di salute dei gatti e l'attuazione delle profilassi vaccinali e antiparassitarie ove necessario e compilare, ad opera dei veterinari incaricati, le relative schede sanitarie, con indicazione altresì degli interventi sanitari effettuati e mantenerle aggiornate;

e) nelle more dell'entrata in applicazione del Sistema di Identificazione e registrazione dei rifugi per gatti e degli animali in essi detenuti, tenere un registro aggiornato dei gatti ospitati, con indicazione di causa dell'ingresso e destinazione (adozione, decesso, ecc.), conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale e dal Regolamento comunale;;

f) mantenere l'oasi e le sue pertinenze in condizioni di igiene e decoro, provvedendo alla pulizia delle lettiere, alla rimozione delle deiezioni e dei residui di cibo, e alla gestione dei rifiuti prodotti, in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti, e prevenendo eventuali disagi sia per i gatti presenti e per il personale dell'Associazione;

g) adottare tutte le misure necessarie per prevenire il sovraffollamento e garantire la sicurezza dei gatti e dei volontari all'interno dell'oasi;

h) vigilare affinché l'oasi non costituisca fonte di disturbo o disagio per la comunità circostante;

Sono inoltre a carico dell'Associazione assegnataria:

i) la predisposizione e la manutenzione dell'attrezzatura e degli arredi necessari alla realizzazione delle attività;

l) l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per mantenere l'area, ed i manufatti ivi presenti, idonea all'uso per cui viene concessa, precisando che per quanto al verde, la manutenzione una tantum e all'occorrenza l'intervento sulle sole alberature resta in capo al Comune, mentre è in capo all'Associazione la cura degli strati erbacei e arbustivi presenti, come previsto dal Regolamento di Tutela della Fauna Urbana art. 42 comma 3;

m) tutte le spese inerenti la convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, ecc.).

L'Associazione si impegna inoltre, nell'arco temporale di vigenza della Convenzione, a sottoporre i manufatti esistenti agli interventi di adeguamento statico o logistico necessari — quest'ultimo inteso come il rispetto dei parametri tecnici e gestionali previsti per le oasi feline —, fermo restando il rigoroso rispetto delle volumetrie esistenti come rappresentate negli elaborati grafici allegati. L'Associazione provvederà altresì a regolarizzare, anche sotto il profilo edilizio, gli interventi concordati con i competenti Uffici tecnici comunali. Resta inteso che per qualsiasi intervento soggetto ad autorizzazione edilizia o idoneo a modificare le caratteristiche degli spazi o le condizioni d'uso, dovrà essere preventivamente richiesto e ottenuto il Nulla Osta Patrimoniale dell'Amministrazione Comunale.

L'Associazione assegnataria si obbliga inoltre a mantenere l'area, e le attrezzature ed impianti in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Comune concedente da ogni onere relativo ai necessari interventi.

L'associazione dovrà inoltre:

n) non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Settore Salute Benessere e Autonomia della persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità;

o) presentare annualmente all'Ufficio preposto del Settore Salute Benessere e Autonomia della persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità una relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno precedente, con particolare riguardo alle finalità per cui il bene è concesso, corredata da rendicontazione relativa all'ultimo bilancio approvato. La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione o della capogruppo nel caso di associazioni riunite. Il Settore Salute Benessere e Autonomia della persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso e alla sua utilizzazione, che l'Associazione si impegna a fornire;

p) concordare le modalità di pubblicazione dei dati ai fini di garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività ed iniziative promosse e svolte dall'Associazione per le finalità di cui all'art. 3 della presente convenzione;

q) stipulare e mantenere attiva una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dalla gestione dell'oasi e dalle attività ad essa connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per fatti e/o omissioni ad essa imputabili.

r) esporre in luogo visibile all'interno dell'Oasi, e comunque in modo da essere facilmente consultabile, la presente Convenzione e le principali norme di comportamento, nonché esporre in modo visibile all'esterno dell'Oasi un cartello che precisi la collaborazione tra Associazione e Comune per la gestione del luogo e dei gatti presenti, nonché gli orari e i giorni di apertura al pubblico per le visite;

s) collaborare con il Comune e l'AUSL di Bologna per controlli e verifiche sullo stato dell'oasi e sulla gestione dei felini.

t) garantire che i volontari operanti nell'oasi siano adeguatamente formati e informati sulle norme di igiene, sicurezza e benessere animale.

È fatto assoluto divieto all'Associazione di introdurre nel perimetro dell'Oasi Felina oggetto della presente Convenzione qualunque tipo di dispositivo alimentato a gas; l'utilizzo inoltre di strumenti e dispositivi diretti a riscaldare gli ambienti, alimentati elettricamente, deve essere preventivamente verificato ed autorizzato dagli Uffici Comunali competenti.

Art. 5bis Specifiche disposizioni per l'Oasi denominata "XXXX"

(devono essere inserite qui le specificità dell'Oasi gestita dalla Associazione firmataria che richiedono successivi e futuri interventi, quali ad esempio elementi strutturali rispetto ai requisiti normativi, contatori luce e acqua esistenti o meno, eventuali lavori di risistemazione interna del verde, rifacimento impianto elettrico, etc...)

.....

.....

.....

Art. 6 - Obblighi del Comune

Il Comune di Bologna si impegna a:

a) concedere all'Associazione l'uso dell'area di cui all'Art. 1 per le finalità stabilite dalla presente convenzione;

- b) collaborare con l'Associazione per le attività di sensibilizzazione della cittadinanza sulla riproduzione incontrollata e per il benessere dei gatti di città liberi sul territorio;
- c) supportare le attività dell'Associazione relative ai gatti accolti in Oasi, anche attraverso eventuali contributi diretti, convenzioni o facilitazioni, in conformità con la Legge Regionale n. 27/2000 (Art. 28), la DGR n. 472/2021 e con il Regolamento Comunale, nonché altre attività di sensibilizzazione della comunità locale sulla corretta convivenza persona – animale;
- d) effettuare sopralluoghi e verifiche, anche in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'AUSL per accertare il rispetto della presente convenzione e lo stato di salute dei felini accolti in Oasi;
- e) farsi carico dell'eventuale manutenzione una tantum del verde in Oasi, e all'occorrenza degli interventi sulle sole alberature, come previsto dal Regolamento di Tutela della Fauna Urbana art. 42 comma 3, nonché farsi carico di eventuali interventi di manutenzione straordinaria sull'area concessa e i manufatti ivi presenti, previa verifica, valutazione e programmazione degli Uffici tecnici comunali competenti e compatibilmente con le risorse disponibili a Bilancio, salvo quanto diversamente concordato.
- f) fornire all'Associazione che gestisce l'Oasi la Carta Smeraldo o altra card in uso al Comune, per il rispetto dello stoccaggio dei rifiuti di Oasi secondo la disciplina comunale vigente per la raccolta differenziata;
- g) fornire supporto e consulenza all'Associazione per la risoluzione di eventuali problematiche complesse relative alla gestione dell'oasi.

Art. 7 - Canone e Spese di Gestione

In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dalla presente Convenzione e del servizio svolto dall'Associazione per la collettività e per il benessere dei gatti liberi di territorio comunale, la concessione dell'area è a titolo gratuito. L'Associazione si farà carico di tutte le spese relative alla gestione dell'oasi come precisato all'art. 5.

Art. 8 - Controlli e Vigilanza

Il Comune di Bologna, anche tramite la Polizia Locale e/o in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'AUSL, potrà effettuare controlli e sopralluoghi presso l'oasi felina per verificare il rispetto della presente convenzione, delle normative vigenti e il benessere degli animali. L'Associazione si impegna a collaborare pienamente con gli enti preposti e a fornire, oltre alla copia delle chiavi di ingresso, la documentazione richiesta.

Art. 9 - Cause di Decadenza e Revoca

Fatte salve le disposizioni di legge, la presente convenzione potrà essere risolta di diritto nei seguenti casi:

- a) grave o reiterata violazione degli obblighi assunti dall'Associazione ai sensi della presente convenzione, accertata dal Comune.
- b) mancato rispetto delle normative igienico-sanitarie o di benessere animale, con grave pregiudizio per la salute dei gatti o della comunità, accertato dai servizi competenti.
- c) utilizzo dell'area per finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione.
- d) grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'Associazione o dai suoi aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.
- e) scioglimento della Associazione, senza sostituzione preventivamente approvata dal Comune.

In caso di decadenza o revoca, l'Associazione dovrà rilasciare l'area entro 90 giorni dalla comunicazione formale del Comune, provvedendo alla ricollocazione dei gatti ospitati secondo le indicazioni del Servizio

Veterinario AUSL, fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge, e prevedendo il ripristino dell'area libero da cose e persone.

Art. 10 - Responsabilità e Assicurazione

L'Associazione è l'unica responsabile della gestione dell'oasi e di tutte le attività in essa svolte. L'Associazione solleva il Comune di Bologna da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi all'interno dell'area concessa o in conseguenza della gestione dell'oasi, imputabili all'Associazione stessa, ai suoi volontari o ai gatti ospitati. L'Associazione dovrà mantenere attiva una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con massimali adeguati, consegnandone copia al Comune al momento della sottoscrizione e ad ogni eventuale rinnovo.

Art. 11 - Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Art. 13 – Rinvio a Norme di Legge e Regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, nonché alla Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 e s.m.i., al Regolamento comunale in materia di tutela e benessere degli animali, al Codice Civile e a tutte le altre norme di legge e regolamentari applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, il.....

Per il Comune di Bologna

Il Direttore del Settore Salute Benessere e Autonomia della persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità

.....

Per l'Associazione "XXXX"

Il Legale Rappresentante

.....

Allegati:

1. Planimetria dell'area concessa e dettagli volumetrici
2. Copia della polizza assicurativa RCT dell'Associazione.
3. Copia dello Statuto e/o dell'Atto costitutivo dell'Associazione.
4. Verbale AUSL circa la capienza massima dei gatti ospitabili